

## CONTRATTO

tra

la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense C.F. 80027390584, con sede legale in Via Ennio Quirino Visconti 8 e sede operativa in Via G. G. Belli 5 – Roma, rappresentata da....., nato a ..... il....., munito dei necessari poteri, in seguito denominata “Cassa” o “Committente”.

e

la Società.....con sede legale in....., Via.....iscritta alla CCIAA con il numero....., C.F. ...., P.IVA.....rappresentata da....., nato a ..... il .....in qualità di....., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Società....., di seguito denominata anche “Impresa” o “Appaltatore”.

### PREMESSO

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del ..... la Cassa ha indetto una gara mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della polizza sanitaria;
- che, in esecuzione della predetta delibera, è stata espletata la procedura di gara e sono state esaminate le offerte presentate dalle Società partecipanti, con conseguente aggiudicazione alla Società ....., la quale ha offerto il .....nel rispetto dei criteri enunciati nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare;
- che l’Impresa dichiara:
- di essere nel pieno e libero esercizio delle proprie funzioni non essendo in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione, giusti certificati della CCIAA prodotti;
- di ben conoscere l’oggetto dell’appalto che ad essa viene affidato in tutti i suoi aspetti giuridici, amministrativi e tecnici, nonché modi e condizioni in cui esso dovrà essere realizzato,
- di essersi accertata di ogni circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di avere valutato indistintamente, nessuno escluso, i rischi ed i conseguenti oneri connessi all’appalto e ritenuto idoneo, remunerativo e conveniente il corrispettivo del presente contratto;
- di disporre di capitali, mezzi ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto con gestione autonoma a proprio rischio e con organizzazione e mezzi necessari;
- che l’Impresa ha consegnato la garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto, che si allega in copia sotto il numero 1;
- che, a seguito dell’aggiudicazione, sono state richieste le informazioni antimafia ex art. 91 del D.Lgs. n. 159/11.
- *che, essendo decorsi oltre 30 giorni dalla suindicata richiesta e non essendo pervenuto riscontro al momento della sottoscrizione del presente contratto, quest’ultimo viene stipulato sotto la condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/11.*

Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse ed i suoi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2 – Norme che regolano l'appalto**

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, il servizio oggetto del presente appalto sarà regolato dalle seguenti norme:

- Disciplinare, che viene allegato in copia al presente contratto sotto il numero 2;
- Capitolato Speciale, che viene allegato al presente contratto sotto il numero 3;
- Offerta Tecnica che viene allegata al presente contratto sotto il numero 4;
- Offerta Economica che viene allegata al presente contratto sotto il numero 5;
- DUVRI
- Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

I suddetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di contrasto normativo, l'ordine delle fonti che regolano il presente rapporto è il seguente:

- Contratto;
- Capitolato Speciale;
- Disciplinare;
- Offerta Tecnica
- Offerta Economica;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

A parziale deroga di quanto sopra previsto, le parti si danno reciprocamente atto che ogni elemento migliorativo per la Committente contenuto nell'Offerta Tecnica ed Economica, rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico o dal Disciplinare, prevale rispetto a questi ultimi e costituisce fonte principale delle obbligazioni dell'Appaltatore del presente contratto.

#### **Art. 3 – Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della polizza sanitaria base e integrativa. Tutte le prestazioni sono specificatamente indicate nell'allegato Capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica che costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 4 – Durata del contratto**

Il presente contratto ha durata biennale dal.....al .....

La Cassa si riserva, comunque, il diritto unilaterale di recedere dal contratto, in ogni momento, qualora la qualità e la tempestività delle prestazioni rese non vengano ritenute, a suo insindacabile giudizio, soddisfacenti ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 1671 del c.c. con pagamento delle spese vive sostenute dall'Impresa ma senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in deroga espressa a quanto previsto nel citato articolo.

#### **Art. 5 - Ammontare dell'appalto**

-Polizza copertura sanitaria base a carico Cassa Forense per circa 250.000 titolari (Avvocati e Praticanti iscritti a Cassa Forense e dipendenti di Cassa Forense)

premio annuo pro capite comprensivo di oneri e tasse:

€ \_\_\_\_\_

Il premio annuale sarà versato dalla Cassa Forense, esclusivamente a favore dei titolari (avvocati e praticanti iscritti e dipendenti), in 4 rate trimestrali anticipate, con conguagli semestrali per gli iscritti in corso d'anno. Per gli iscritti nel corso del primo semestre dell'annualità assicurativa, la Cassa provvederà a versare il premio come sopra indicato, alla scadenza del primo semestre. Per gli iscritti nel secondo semestre dell'annualità assicurativa, la Cassa provvederà a versare il premio nella misura ridotta del 50%, alla scadenza del secondo semestre.

-Adesione alla polizza per la copertura sanitaria base da parte dei pensionati della Cassa Forense non più iscritti, nonché superstiti di avvocato, titolari di pensione indiretta o di reversibilità e dipendenti di Cassa Forense non più in servizio in quanto in trattamento di quiescenza con limite di età fissato ad 80 anni e con onere a loro carico. Estensione della polizza per la copertura sanitaria base con onere a carico dei titolari, a favore dei familiari conviventi con limite di età fissato a 80 anni (come risultanti da stato di famiglia ovvero da autocertificazione ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000), ovvero del convivente more uxorio, come risultante da idonea certificazione ai sensi di legge. Sono, altresì, comunque compresi anche il coniuge non divorziato con limite di età fissato ad 80 anni e/o i figli non conviventi. Si precisa che per i figli non conviventi tale garanzia è operativa fino a 26 anni di età se studenti o se per essi è fatto obbligo al mantenimento economico a seguito di sentenza di divorzio o separazione legale)

premi annui pro capite comprensivi di oneri e tasse:

- € \_\_\_\_\_ comprensivo di oneri e tasse fino a 40 anni di età;
- € \_\_\_\_\_ comprensivo di oneri e tasse da 41 anni di età a 60 anni di età;
- € \_\_\_\_\_ comprensivo di oneri e tasse da 61 anni di età a 70 anni di età
- € \_\_\_\_\_ comprensivo di oneri e tasse da 71 anni di età a 80 anni di età

-Adesione alla polizza sanitaria integrativa e relative estensioni con limite di età fissato ad 80 anni come da capitolato speciale

premi annui pro capite comprensivi di oneri e tasse:

- € \_\_\_\_\_ comprensivo di oneri e tasse entro i 40 anni di età;
- € \_\_\_\_\_ comprensivo di oneri e tasse da 41 anni di età a 60 anni di età;
- € \_\_\_\_\_ comprensivo di oneri e tasse da 61 anni di età a 70 anni di età.
- € \_\_\_\_\_ comprensivo di oneri e tasse da 71 anni di età a 80 anni di età.

#### **Art. 6 – Pagamenti e penali**

La Cassa provvederà al pagamento dei premi della polizza sanitaria base a proprio carico nelle modalità indicate al precedente articolo o direttamente o tramite broker incaricato.

I pagamenti sono subordinati all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione del servizio da parte della Cassa entro i tempi previsti della normativa vigente.

Per quanto riguarda le penali si rimanda a quanto statuito all'art 19 del capitolato speciale L'importo massimo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore dell'appalto, salva la facoltà della Cassa di chiedere la risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 – Oneri e garanzie a carico dell'Appaltatore**

Si dà atto che il compenso pattuito all'art. 5 deve ritenersi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti in relazione all'esecuzione del servizio e, dunque, remunerativo di tutti i costi e di tutti i rischi a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume, pertanto, a suo carico l'onere connesso alla remuneratività dei corrispettivi pattuiti.

Sono totalmente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, attività e doveri necessari alla esecuzione a regola d'arte del servizio affidato.

#### **Art. 8 – Variazioni**

Costituisce insindacabilmente facoltà per la Committente introdurre, durante l'esecuzione dell'appalto, quelle varianti in aumento o in diminuzione, da eseguire alle stesse condizioni del presente contratto, che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia della prestazione oggetto del contratto, varianti che l'Appaltatore si obbliga espressamente ad accettare, senza che possa per ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non espressamente previsti.

Da parte sua l'Appaltatore non potrà apportare variazioni od aggiunte, sospensioni o proroghe, senza la preventiva approvazione della Committente.

#### **Art. 9 – Cessione del contratto e subappalto**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

E' altresì vietato subappaltare ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto al di fuori dei limiti previsti

dagli atti di gara, dall'offerta dell'appaltatore e dalla normativa vigente. Le cessioni e il subappalto eseguito in violazione di quanto previsto dal precedente capoverso, anche parziali, o qualsiasi atto diretto a nasconderle, comporteranno la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi del successivo articolo, senza ricorso ad atti giudiziari, nonché il diritto di effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulle cauzioni prestate.

Il subentro all'appaltatore di un nuovo operatore economico è consentito in caso di ristrutturazione societaria, compresa rilevazione, fusione, scissione, acquisizione o insolvenza, purché il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti dagli atti di gara e purché il subentro non implichi altre modifiche sostanziali al presente contratto e la Cassa, a suo insindacabile giudizio, presti consenso espresso.

#### **Art. 10 – Clausola sociale**

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazione sociale ed assume a proprio carico gli oneri ed i rischi relativi.

L'Appaltatore è obbligato, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non abbia aderito alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi consentirà alla Cassa di chiedere la risoluzione del contratto di appalto, con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Cassa medesima.

#### **Art. 11 – Tutela contro azioni di terzi**

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni causati anche da manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali arrecati a persone o cose.

L'Appaltatore, altresì, solleva la Cassa da qualsiasi responsabilità per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore, inoltre, assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, invenzioni, modelli industriali e marchi, nonché diritti d'autore.

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Cassa dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio in relazione a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle spese e danni a cui la stessa dovesse essere condannata con eventuale provvedimento giudiziale anche provvisoriamente esecutivo.

#### **Art. 12 – Controlli in corso di esecuzione**

E' in facoltà della Cassa di eseguire o far eseguire, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, controlli e verifiche per accertare che il servizio oggetto del presente contratto avvenga nel rispetto del contratto stesso.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigeranno, in contraddittorio con l'Appaltatore, verbali con cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate nonché le proposte e le indicazioni che si reputino necessarie al fine del corretto e/o tempestivo completamento del servizio.

#### **Art. 13 – Rispetto della normativa antimafia**

Qualora dagli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 159/11, nonché agli artt. 2 Legge n. 932 del 23.12.1982 e 7 della Legge n. 55 del 19 Marzo 1990, nonché al D.p.r. n. 252 del 3.6.1998, e successive modifiche e integrazioni, risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell'Appaltatore non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione del servizio, ciò comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, con riserva della Cassa di chiedere il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore deve scrupolosamente osservare le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "leggi antimafia", ovvero le leggi 13.9.1982, n. 646, 23.12.1982, n. 936 e n. 490/1994, nonché il D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutte le eventuali successive disposizioni in materia.

L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà anch'essa la risoluzione di diritto del presente contratto.

#### **Art. 14 – Clausola risolutiva espressa, recesso e condizione risolutiva**

Oltre ai casi previsti dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dalla Disciplina, tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni, da parte dell'Appaltatore, consentirà alla Committente di chiedere la risoluzione del presente contratto con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Committente.

In particolare, è in facoltà della Committente chiedere la risoluzione del contratto de quo:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) in caso di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- c) nel caso di emanazione nei confronti dell'Appaltatore di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati agli appalti, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- d) in caso di violazione degli obblighi relativi alla clausola sociale di cui all'art. 10 del presente contratto;
- e) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al successivo art. 17.
- f) in caso di cessione totale o parziale del contratto, nonché in caso di

subappalto, subappalto, parziale o totale, effettuato al di fuori dei limiti previsti dagli atti di gara, dall'offerta dell'appaltatore e dalla normativa vigente;

g) l'assenza o venir meno dei requisiti previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 13 del presente contratto, compreso il caso previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/11;

h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 18.

Inoltre, il presente contratto si risolverà di diritto nell'ipotesi prevista dall'art 92 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero qualora, all'esito dei controlli e delle verifiche di legge, risulti il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

E', inoltre, in facoltà della Committente recedere dal presente contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo, con pagamento delle spese vive sostenute dall'Appaltatore, ma senza alcun onere aggiuntivo a carico della Cassa.

#### **Art. 15 – Risoluzione delle controversie**

Ogni contestazione o riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata solo ed esclusivamente mediante comunicazione scritta da far pervenire all'indirizzo della Cassa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa della contestazione o riserva.

Il termine di cui al precedente comma è, ad ogni effetto, previsto a pena di decadenza delle eventuali pretese dell'Appaltatore.

Le contestazioni o riserve, pena la loro irricevibilità, dovranno contenere la dettagliata illustrazione dei motivi di doglianze e la precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'Appaltatore crede di avere diritto.

Le contestazioni o riserve dovranno essere notificate con le suddette formalità, a pena di decadenza, per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di dettagli contenuti nel presente contratto, nel capitolato o nella Disciplinare.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso del contratto nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Cassa, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni o comunque l'esecuzione del contratto sotto la pena di risoluzione del contratto, risarcimento di tutti i danni che potrebbero derivare alla Cassa.

La risoluzione delle riserve avverrà alla conclusione del rapporto, quando la Cassa adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Appaltatore, regolarmente formulate nei modi sopra citati.

L'eventuale anticipato esame delle riserve o di parte di esse, che la Cassa, a suo insindacabile giudizio, ritenga di fare, non inficia il

principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.

L'espletamento di ogni azione da parte dell'Appaltatore volta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il riconoscimento di somme per qualsivoglia titolo è comunque subordinato all'esperimento della procedura di cui sopra, quale condizione di procedibilità.

#### **Art. 16 – Foro competente**

Qualsiasi controversia – di natura tecnica, amministrativa o giuridica - che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione del Foro di Roma.

#### **Art. 17 - Obblighi di riservatezza e segretezza**

Le Parti si impegnano a rispettare, per quanto di propria competenza, la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (di seguito, il “Regolamento europeo sulla protezione dei dati”), nonché il D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal successivo D.Lgs. n. 101/18 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente contratto, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento e sarà responsabile nei confronti della Cassa anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte del proprio personale.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'erogazione dei Servizi di cui al Contratto comporta le attività di trattamento dei dati personali (comuni, quali nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo posta elettronica, codice meccanografico di identificazione degli avvocati) dei professionisti iscritti e pensionati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ed i dipendenti dell'Ente, nonché dei loro familiari, congiunti, eredi e superstiti, per finalità di gestione della copertura sanitaria base e integrativa di cui alla polizza assicurativa stipulata a loro favore da Cassa Forense, ed in ogni caso per la finalità precipua di adempiere alle obbligazioni nascenti dal Contratto, per tutto il tempo di vigenza dello stesso.

I dati personali potranno essere trattati esclusivamente al fine dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione stessa, salvi gli obblighi di conservazione stabiliti dalla legge o da altre fonti normative e/o regolamentari. Decorsi i termini di conservazione l'Appaltatore si obbliga, a scelta della Cassa Forense e su sue istruzioni, ad anonimizzare o a cancellare i dati personali oggetto di trattamento.

Per finalità diverse dall'oggetto del Contratto, l'Appaltatore, in qualità di Titolare del trattamento, opererà previa l'acquisizione del consenso degli interessati.

L'inesatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti punti configurerà grave inadempimento e sarà oggetto di

risoluzione di diritto del presente contratto in base a quanto previsto nel paragrafo "Clausola risolutiva espressa".

**Art. 18 - Responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01**

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione integralmente del contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ivi compresi il Codice Etico e di Condotta e il Codice Disciplinare, parti integranti dello stesso, adottati da Cassa Forense in applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, e di garantirne l'osservanza.

I menzionati documenti sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente ([www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)) nella sezione Cassa Forense Trasparente/Atti di carattere generale.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, o di un suo esponente, dell'obbligazione di garantire l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e di Condotta, Cassa Forense in applicazione del Codice Disciplinare potrà diffidare l'Appaltatore al puntuale rispetto delle previsioni dei documenti sopracitati o procedere alla risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente, a seconda della gravità della violazione.

**Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. A tale fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

**Art. 20 - Spese**

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico dell'Impresa.

Tutte le prestazioni economiche dipendenti o conseguenti dalla presente scrittura privata saranno assoggettate alla disciplina di cui al DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

.....  
.....  
.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano espressamente gli artt. 2 (Norme che regolano l'appalto), 3 (Oggetto), 4

(Durata del contratto), 5 (Ammontare dell'appalto), 6 (Pagamenti e penali), 7 (Oneri e garanzie a carico dell'Appaltatore), 8 (Variazioni), 9 (Cessione del contratto e subappalto), 10 (Clausola sociale), 11 (Tutela contro azioni di terzi), 12 (Controlli in corso di esecuzione), 13 (Rispetto della normativa antimafia), 14 (Clausola risolutiva espressa, recesso e condizione risolutiva), 15 (Risoluzione controversie), 16 (Foro competente), 17 (Obblighi di riservatezza e segretezza), 18 (Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01); 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 20 (Spese).

Roma,

.....  
.....  
.....